



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici CARLONI e CHIAROMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Norme per il sostegno ad attività senza fine di lucro
di carattere umanitario e di rilevanza culturale e sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Con il termine cinque per mille viene definito il meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti, quali organizzazioni *non profit*, di ricerca scientifica e sanitaria.

Dal punto di vista del cittadino, il 5 per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni *non profit*, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all'organizzazione prescelta, con l'indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi, viene destinata direttamente una quota dell'IRPEF.

Dal punto di vista dello Stato rappresenta invece un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito IRPEF alle finalità individuate dal contribuente.

Oltre che come nuova forma di finanziamento del cosiddetto terzo settore, l'istituto del 5 per mille è pure considerato dalla dottrina giuridica quale esempio di sussidiarietà fiscale. In virtù della previsione del 5 per mille viene difatti garantita al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche al di fuori dell'usuale processo per cui è unicamente il Parlamento a decidere sulla destinazione del gettito delle imposte, sulla base del principio *no taxation without representation*.

In tale prospettiva, l'intento del 5 per mille non è solo l'individuazione di nuove forme di sovranità, ma pure la responsabilizzazione del contribuente nell'individuazione

degli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche.

Il 5 per mille rappresenta, inoltre, un'applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale (articolo 118, quarto comma, della Costituzione: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).

Il 5 per mille rappresenta un metodo di *fund raising* per le organizzazioni *non profit*. Il *fund raising* è una parola inglese che non è traducibile semplicemente in raccolta fondi. «*To raise*» ha il senso di: far crescere, coltivare, sorgere, ossia di sviluppare i fondi necessari a sostenere una azione senza finalità di lucro. Infatti il *fund raising* trova le sue origini nell'azione delle organizzazioni *non profit*, quelle organizzazioni che hanno l'obbligo di non destinare i propri utili ai soci, ma di reinvestirli per lo sviluppo delle proprie finalità sociali. Tuttavia attualmente il *fund raising* viene praticato anche da enti e servizi pubblici e da aziende che promuovono iniziative a scopo sociale.

Secondo i più recenti approcci il *fund raising* più che essere legato semplicemente alla cultura della carità o a quella filantropica e del mecenatismo, fonda il suo significato nel fenomeno della responsabilità sociale diffusa che spinge i soggetti sociali e collettivi ad effettuare investimenti di risorse per il raggiungimento di comuni benefici sociali. Per *fund raising* quindi si può intendere l'insieme delle teorie e delle tecniche necessarie a garantire la sostenibilità di una causa sociale e dell'organizzazione che la persegue e di promuoverne lo sviluppo costante nel

tempo verso una molteplicità di interlocutori pubblici e privati.

Il 5 per mille è stato oggetto di dibattito per quanto attiene alle modalità di attuazione individuate dal legislatore, in quanto si ritiene necessario da un lato garantire l'autonomia degli enti finanziati, dall'altro lato il loro effettivo perseguimento dell'interesse generale. Il 5 per mille è stato riproposto pure nella legge finanziaria per il 2007 (commi 1234-1237 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Il cinque per mille (o 5 per mille) viene introdotto a titolo iniziale e sperimentale nei commi 337-340 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266). Nell'anno di imposta 2006 prevede la possibilità per il contribuente di vincolare il 5 per cento della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di una delle seguenti quattro categorie:

- 1) volontariato, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale);
- 2) attività sociali svolte dal comune di residenza;
- 3) ricerca sanitaria;
- 4) ricerca scientifica o delle Università.

Tale facoltà può essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei redditi del 2006 (utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, il modello unico persone fisiche 2006) il codice fiscale dell'ente che intende finanziare. Le modalità di iscrizione per gli enti e le modalità di ripartizione della quota sono state successivamente disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006.

Nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 1234, vengono ridefinite le categorie beneficiarie del 5 per mille, nelle quali non sono più presenti i comuni. Le categorie beneficiarie per il 2007 sono quindi:

- 1) volontariato, ONLUS e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale);
- 2) ricerca scientifica o università;
- 3) enti della ricerca sanitaria.

Le novità sul 5 per mille sono riportate nei commi da 1234 a 1237 della legge finanziaria per il 2007. Queste sono le novità introdotte:

sono stati esclusi i comuni di residenza dei contribuenti dai beneficiari;

sono state escluse le fondazioni che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto legislativo;

si stabilisce quindi che lo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti è destinato a finanziare l'Agenzia per le ONLUS e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 460 del 1997, riconosciute come «parti sociali» e che saranno individuate attraverso un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro dell'economia e delle finanze.

A differenza del funzionamento per l'anno 2006, nell'edizione del 2007 è stato introdotto un «tetto» massimo di spesa pari a 250 milioni di euro, come riportato al comma 1237 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. In altre parole lo Stato girerà – secondo il volere dei contribuenti – alle realtà destinatarie del 5 per mille fino a un massimo 250 milioni di euro e non oltre. Nel caso in cui l'adesione al 5 per mille producesse un volume maggiore, quindi, lo Stato si tratterà la quota eccedente.

La legge finanziaria 2006 prevede la possibilità di destinare il 5 per mille delle proprie imposte alle organizzazioni iscritte all'Albo dell'Agenzia delle entrate.

Le associazioni sportive dilettantistiche potranno beneficiare del 5 per mille, ma solo quelle che svolgono la loro attività in qualità di ONLUS.

Per quanto riguarda le modalità di iscrizione all'albo degli aventi diritto del 2007 siamo in attesa di conoscere l'apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, detterà le linee guida su come verranno individuati i soggetti e le modalità di riparto delle somme relative al 5 per mille.

La finanziaria 2008 (legge 24 dicembre del 2007, n. 244, articolo 3, commi da 5 a 11) ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a finalità di interesse sociale.

Il successivo decreto «milleproroghe», inoltre, ha integrato e modificato la finanziaria estendendo la possibilità di accedere al beneficio anche alle fondazioni nazionali di carattere culturale e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (articolo 45, comma 1, del decreto-legge 31 di-

cembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Pertanto, per l'anno finanziario 2008 i soggetti ammessi al beneficio sono:

a) enti del volontariato, ed in particolare:

ONLUS (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi 1 2 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);

associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

fondazioni nazionali di carattere culturale;

b) enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) enti della ricerca sanitaria;

d) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Da qui nasce l'esigenza di un disegno di legge mirato a garantire la continuità di fondi per le organizzazioni *non profit* impegnate sul territorio, altrimenti legate alle iniziative estemporanee adottate di volta in volta, in occasione della presentazione della legge finanziaria annuale o di altri provvedimenti in materia finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 2010 una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata alle seguenti finalità:

a) al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) al finanziamento della ricerca sanitaria.

2. La ripartizione delle risorse a favore dei beneficiari di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, è effettuata annualmente con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la ripartizione delle risorse fra i beneficiari è effettuata in proporzione al numero delle scelte espresse.

3. La liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 settembre del-

l'anno successivo alla scelta espressa dal contribuente in sede di dichiarazione annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme ad essi destinate, sono tenuti a redigere, e a trasmettere all'Agenzia delle entrate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme ad essi attribuite.

2. L'Agenzia delle entrate, entro centoventi giorni dall'avvenuta ricezione, verifica il contenuto della rendicontazione, nonché l'utilizzo conforme delle medesime alle finalità previste dallo statuto dell'associazione, organizzazione, fondazione o ente beneficiario.

3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui accerti l'utilizzo non conforme delle risorse da parte del soggetto beneficiario, nonché l'omessa, incongrua o falsa rendicontazione, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, provvede a comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'esito della verifica, e a recuperare le somme indebitamente utilizzate.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa verifica della documentazione ricevuta ai sensi del comma 3, provvede entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, all'esclusione del soggetto inadempiente dall'elenco dei soggetti beneficiari delle destinazioni per il successivo anno finanziario.

5. Le risorse eventualmente non utilizzate alla data di stesura della rendicontazione, sono restituite dai soggetti beneficiari entro il mese successivo alla presentazione della rendicontazione stessa.

6. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2, nonché quelle eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 5, sono riattribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che provvede a ripartirle, nell'anno successivo, in misura proporzionale fra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 1.

